



COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR 26 del 10/6/2024 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

OGGETTO | CLARA SPA PRESA D'ATTO DEI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA TARI
PER IL PERIODO 2024-2025. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TARIFFARI PER
L'ANNO 2024

L'anno **2024** il giorno **10** del mese di **giugno** alle ore **20:45**, in Portomaggiore, nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico;

Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio del Comune di Portomaggiore.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:

Presenti	Assenti
<ul style="list-style-type: none">- Bernardi Dario- Molesini Francesca- Vanini Andrea- Roma Gian Luca- Bigoni Michela- Trentini Angelo- Zancoghi Sara- Belletti Enrico- Novelli Nicola- Zagatti Anna Maria- Badolato Roberto- Grilanda Marcello- Contarini Massimo- Cavedagna Elisa- Baricordi Alex- Crosara Greta	<ul style="list-style-type: none">- Buriani Daniele
Totale presenti: 16	Totale assenti: 1

Partecipa la Dottoressa *Rita Crivellari* - **Segretario**

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Buriani Daniele.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il **Vice Presidente** *Anna Maria Zagatti*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Designati a **scrutatori** della votazione i signori:

Vanini Andrea, Novelli Nicola, Grilanda Marcello.

Richiamata la discussione di cui alla precedente delibera in data odierna n. 25.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- con Scrittura privata n. 2 dell'01/10/2013 è stata stipulata la *"Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento all'Unione della funzione Tributi Locali"*;
- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province e che, inoltre, l'art. 1, comma 821 della stessa Legge, prevede che il Canone summenzionato sia disciplinato con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
- con deliberazioni n. 9 in data 14/04/2021 del Comune di Argenta, n. 6 del 29/03/2021 del Comune di Portomaggiore e n. 14 del 29/04/2021 del Comune di Ostellato, esecutive ai sensi di legge, i suddetti Comuni hanno disposto di modificare la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione Tributi locali, estendendola altresì al canone unico patrimoniale, all'interno della più ampia "Funzione Unificata Gestione Servizi Finanziari" la quale, in base al "Programma di Riordino Territoriale dell'Emilia Romagna 2018-2020" comprende, tra le altre attività, anche la Gestione delle entrate patrimoniali e dei Tributi;
- l'Unione Valli e Delizie ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n. 4 del 30/03/2021;
- con Scrittura privata n. 76 prot. Gen. n. 0013914 del 13/05/2021 è stata stipulata la *"Convenzione tra i comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento all'Unione della funzione tributi locali e servizi finanziari"*;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

RICHIAMATA la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: *"Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti ed inoltre del canone unico patrimoniale istituito con Legge n. 160/2019, che ha assorbito l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni ed il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta, la potestà regolamentare dei suddetti tributi e canoni ed il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione/concessione, che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria e di canone unico. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poteri gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo e del responsabile dell'entrata patrimoniale avente natura di canone patrimoniale."*;
- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali e di canone unico patrimoniale, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie, delle tariffe del canone e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote e tariffe medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della"*

funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e di canone unico di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art. 2, comma 1.”;

Premesso, altresì:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'istituzione della tariffa avente natura corrispettiva, ricorrendo quanto previsto dall'articolo 1, comma 668, della sopracitata legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato il nuovo “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA” con recepimento della deliberazione ARERA 15/2022”, così come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/06/2024;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l'abolizione a decorrere dal 01.01.2020 dell'Imposta Unica Comunale - IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 23 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783;
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “*chi inquina paga*”;
- che la deliberazione ARERA n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- che la deliberazione ARERA n. 57/2020 ha previsto semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;
- che la deliberazione ARERA n. 363/2021 ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- che la deliberazione ARERA n. 389/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2);
- che la deliberazione ARERA n. 7/2024 ha approvato l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 363/2021 e ulteriori disposizioni attuative;
- che la deliberazione ARERA n. 72/2024 ha confermato le misure di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 7/2024 per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti;
- che il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, disciplina il metodo di calcolo della tariffa;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- che l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL n. 228 del 30.12.2021, convertito nella Legge n. 25/2022 stabilisce che a decorrere dal 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- che il comma 11, dell'articolo 43 del il DL n. 50 del 17.05.2022 dispone: “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di

previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Visto l'art. 7-quater della LEGGE 23 maggio 2024, n. 67, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (GU n.123 del 28-5-2024), che testualmente recita: “*Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*».”;

Richiamati, in particolare:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

- i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 “*Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria*” della succitata deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF come modificata con deliberazione ARERA del 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, che testualmente recita:

“ 8.1 *L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico finanziario di cui al comma 7.1 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui al comma citato ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.*

8.2 *In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:*

a) *l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;*

b) *con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.*

8.3 *La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:*

a) *da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024 ... ”;*

Rilevato che il soggetto gestore CLARA S.p.A., a seguito di apposite determinazioni dell'Amministratore Unico, ha provveduto a trasmettere il piano economico-finanziario della TARI per il periodo 2024-2025 all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici ed i Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali, di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, la quale ha provveduto alla sua approvazione con deliberazione CAMB/2024/44 del 18/04/2024, dopo il parere favorevole del Consiglio Locale di Ferrara di ATERSIR con delibera n. 6 del 18 aprile 2024, come prescritto, tra l'altro, dal comma 683, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e come da **allegato A)** alla presente deliberazione;

Atteso:

- che a decorrere dall'anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

- che le modifiche introdotte all'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

Dato atto che in data 27/12/2023 è stato sottoscritto tra CLARA spa e ATERSIR il Contratto di servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani nel bacino territoriale dal 2024 al 2038 dei Comuni di Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera;

Preso atto:

- del Piano economico finanziario della TARI 2024 per il periodo 2024-2025 approvato da ATERSIR con deliberazione CAMB/2024/44 del 18/04/2024, come da **allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che con propria nota del 19 aprile 2024, acclarata al Prot. Dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie al n. 0007711, CLARA SpA, affidataria della gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, ha trasmesso, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'Ente nei termini di legge, il Listino Tariffario dell'anno 2024, come da **allegato B)** alla presente deliberazione;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "CLARA SPA - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA TARI CON RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022", così come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/06/2024;

Richiamata la Delibera di Consiglio d'Ambito n. 76 del 26/07/2023, con la quale l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti ha approvato la Carta della Qualità del settore rifiuti urbani relativa al bacino tariffario (come previsto dal TQRIF (testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e dal TITR (testo integrato trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) emanati da ARERA; la Carta della qualità è pubblicata sul sito web www.clarambiente.it);

Dato atto che con delibera C.C. n. 56 del 27/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2024-2026 è stato approvato con delibera C.C. n. 65 del 18.12.2023 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

Considerato che con delibera G.C. n. 129 del 19.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 - Assegnazione Risorse Finanziarie";

Considerato che con la stessa Delibera G.C. n. 129 del 19.12.2023 si è dato atto che con successiva deliberazione, a completamento del Piano esecutivo di gestione 2024/2026, verranno approvati e assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione, unitamente alle correlate risorse umane e strumentali, per l'attuazione di quanto stabilito nei documenti di programmazione dell'Ente.

Dato atto che con delibera G.C. n. 15 del 13/02/2024 è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Portomaggiore 2024-2026;

Dato atto che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente, ha attestato:

-di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;

-di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;

-di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;

-i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 e successive modifiche, sul riordino della disciplina sulla pubblicità e trasparenza;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000 che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore, attestante la regolarità contabile del presente atto in

relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti 11 a favore e 5 contrari (Badolato Roberto, Contarini Massimo, Grilanda Marcello - gruppo consiliare "Uniti per Portomaggiore", Cavedagna Elisa, Baricordi Alex - gruppo consiliare "Centro destra civico"), espressi dai 16 Consiglieri presenti per alzata di mano e contemporaneo utilizzo del voto elettronico

DELIBERA

1. tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui espressamente richiamato;

2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024 per il periodo 2024-2025 approvato da ATERSIR con Deliberazione CAMB/2024/44 del 18/04/2024, dopo il parere favorevole del Consiglio Locale di Ferrara di ATERSIR con delibera n. 6 del 18/04/2024, di cui all'**allegato A**) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare gli schemi tariffari della TARI dell'anno 2024, di cui all'**allegato B**) alla presente deliberazione, come trasmesso da CLARA S.p.A., per formare parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano economico finanziario precedentemente approvato;

5. di trasmettere copia della presente a:

- CLARA S.p.A., via Alessandro Volta, 26/a - 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale;

- ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, via Cairoli, 8/f - 40121 BOLOGNA, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23;

6. di provvedere alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del presente atto sul Portale del Federalismo Fiscale del MEF, con le modalità telematiche stabilite dalle norme vigenti;

7. di disporre l'adozione di apposite forme di pubblicità sul sito istituzionale del Comune di Portomaggiore;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti 11 a favore e 5 contrari (Badolato Roberto, Contarini Massimo, Grilanda Marcello - gruppo consiliare "Uniti per Portomaggiore", Cavedagna Elisa, Baricordi Alex - gruppo consiliare "Centro destra civico"), espressi dai 16 Consiglieri presenti per alzata di mano e contemporaneo utilizzo del voto elettronico

DELIBERA

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di provvedere all'approvazione degli schemi tariffari TARI 2024 entro la data del 30/06/2024

Firmato in digitale
Il VICE PRESIDENTE
Anna Maria Zagatti

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE)